

Codice A1702A

D.D. 25 novembre 2015, n. 764

Azienda faunistico-venatoria "Casaleggio Castellazzo Mandello" (NO). Presa d'atto della sostituzione del concessionario. Riduzione territoriale. Rinnovo della concessione.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 253 del 16.07.1999 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Casaleggio Castellazzo Mandello" di complessivi ettari 1341, ricadente nella zona faunistica della Provincia di Novara, a favore del signor FRANCHI Silvano, fino al 31.01.2004;

vista la determinazione dirigenziale n. 399 del 12.04.2010 con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Casaleggio Castellazzo Mandello" di complessivi ettari 1341 ubicati nei Comuni di Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese e Mandello Vitta, ricadenti nella zona faunistica della Provincia di Novara, a favore della società "Azienda Faunistico Venatoria di Casaleggio, Castellazzo e Mandello Vitta s.r.l.", nella persona del legale rappresentante Signor FRANCHI Silvano, fino al 31.01.2016;

vista l'istanza pervenuta al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura il 27.10.2015 e registrata al n. 17472/A1702A di protocollo e integrata il 23.11.2015 con nota registrata al n. 18921/A1702A di protocollo, con la quale il signor FRASSI Marco in qualità di socio amministratore della "FRASSI SILVANO E MARCO SOCIETA' AGRICOLA S.S.", comunica che, con verbale di assemblea ordinaria del "Consorzio per la Costituzione dell'Azienda Faunistico Venatoria Casaleggio, Castellazzo, Mandello" in data 21.10.2015 e con verbale del Consiglio Direttivo in data 23.10.2015 di cui allega copie, sono stati deliberati, tra l'altro:

- il rinnovo del Consorzio fino al 31.12.2021;
- la nomina della società "FRASSI SILVANO E MARCO SOCIETA' AGRICOLA S.S." rappresentata dall'amministratore Signor FRASSI Marco, quale persona giuridica alla quale intestare la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Casaleggio Castellazzo Mandello", in sostituzione della società "Azienda Faunistico Venatoria di Casaleggio, Castellazzo e Mandello Vitta s.r.l.", dimissionaria;
- la richiesta di rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria stessa fino al 31.01.2022;
- la riduzione territoriale di ettari 624.04.23 dell'azienda faunistico-venatoria "Casaleggio Castellazzo Mandello" di ettari 1341, per cui la superficie complessiva dell'azienda risulterà di ettari 714.95.77, a causa di intervenute modificazioni territoriali, anche a seguito di una disdetta di adesione al Consorzio;

preso atto che il Consorzio è automaticamente rinnovato fino al 31.12.2021, come ratificato dai succitati verbali, ai sensi all'art. 2 dello Statuto consortile registrato al n. 35942 di repertorio e al n. 12809 di raccolta in data 27.06.1990, rogito Notaio PEDRAZZOLI Paolo;

constatato che l'istanza è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza:

- prendendo atto della nomina della società “FRASSI SILVANO E MARCO SOCIETA’ AGRICOLA S.S.” nella persona del legale rappresentante Signor FRASSI Marco, quale concessionaria dell’azienda faunistico-venatoria “Casaleggio Castellazzo Mandello”, in sostituzione della società “Azienda Faunistico Venatoria di Casaleggio, Castellazzo e Mandello Vitta s.r.l.” nella persona del Signor FRANCHI Silvano, dimissionaria;
- autorizzando la riduzione territoriale di ettari 624.04.23 della succitata azienda faunistico-venatoria, di ettari 1341, per cui la superficie complessiva dell’azienda risulterà di ettari 714.95.77 ubicati nei comuni di Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese e Mandello Vitta, nella zona faunistica della Provincia di Novara;
- rinnovando fino alla conclusione della stagione venatoria e cioè al 31.01.2022 la concessione alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 253 del 16.07.1999;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 “Integrazione delle schede contenute nell’allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione””;

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

dato atto che sono state avviate le procedure di cui all’ex art. 7 della legge n. 55 del 19.03.1990;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la l. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l’art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i.,

determina

per le motivazioni indicate in premessa:

- di prendere atto della nomina della società “FRASSI SILVANO E MARCO SOCIETA’ AGRICOLA S.S.” quale concessionaria dell’azienda faunistico-venatoria “Casaleggio Castellazzo Mandello” nella persona del legale rappresentante Signor FRASSI Marco, in sostituzione della società “Azienda Faunistico Venatoria di Casaleggio, Castellazzo e Mandello Vitta s.r.l.”, dimissionaria;
- di autorizzare la riduzione territoriale di ettari 624.04.23 dell’azienda faunistico-venatoria “Casaleggio Castellazzo Mandello”, di ettari 1341, per cui la superficie complessiva dell’azienda risulta di ettari 714.95.77 ubicati nei comuni di Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese e Mandello Vitta, nella zona faunistica della Provincia di Novara;
- di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata “Casaleggio Castellazzo Mandello” di complessivi ettari 714.95.77, fino al 31.01.2022.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i. e nella determinazione dirigenziale n. 253 del 16.07.1999.

In relazione a tale riduzione il concessionario dell'azienda faunistico-venatoria suddetta, è tenuto a delimitare l'area dell'azienda con tabelle perimetrali idonee a individuare i nuovi confini.

La presente determinazione verrà trasmessa al concessionario, alla Provincia di Novara e all'A.T.C. NO2.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente
Carlo Di Bisceglie